Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 29 ottobre 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 295 DEL 29 OTTOBRE 1979:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 184 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 5 luglio 1979, n. 5255/R.

(8758)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **523.**

Modificazione allo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di architettura di Venezia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 3, relativo agli istituti, è modificato nel senso che l'istituto di teoria e tecnica della progettazione è scisso nei seguenti:

istituto di teoria e tecnica della progettazione edilizia;

istituto di teoria e tecnica della progettazione urbana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1979
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **524**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Lecce e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Dopo l'art. 69 dello statuto dell'Università di Lecce sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Scuola di specializzazione in archeologia classica e medioevale

Art. 70. — E' istituita presso la facoltà di lettere e filosofia una scuola di specializzazione in archeologia classica e medioevale.

Scopo della scuola è di curare la preparazione scientifica e l'addestramento tecnico-pratico dei giovani laureati che intendono dedicarsi agli studi di archeologia, in particolare modo nel settore delle soprintendenze ai beni archeologici e dei musei.

Art. 71. — La scuola ha la durata di due anni e ad essa possono iscriversi i laureati in lettere ed in materie letterarie, previo colloquio di ammissione nel quale ciascun candidato dimostri, fra l'altro, una sufficiente conoscenza di almeno due lingue straniere moderne scelte tra l'inglese, il francese, il tedesco.

Art. 72. — Gli insegnamenti della scuola sono:

1) antichità medioevali;
2) archeologia della Magna Grecia e della Sicilia antica;
3) archeologia e storia dell'arte greca;
4) archeologia e storia dell'arte romana;
5) archeologia e storia dell'arte tardo-antica e medioevale;
6) archeologia medioevale;
7) epigrafia e antichità greche;
8) epigrafia e antichità romane;
9) etruscologia e antichità romane;
10) filologia bizantina;
11) filologia classica;
12) geografia antica;
13) istituzioni medioevali;
14) letteratura latina medioevale;
15) numismatica antica e medioevale;
16) paletnologia;
17) protostoria mediterranea;
18) storia bizantina;
19) storia del diritto medioevale italiano;
20) storia del diritto romano;
21) storia dell'arte bizantina;
22) storia della filosofia medioevale;
23) storia greca;
24) storia medioevale;
25) storia orientale antica;
26) storia romana;
27) storia dello scavo e del restauro archeologico;
28) topografia dell'Italia medioevale.

La scuola consta dei seguenti indirizzi di studio:

a) classico;
b) medioevale.

I corsi danno adito al conferimento, relativamente agli indirizzi sopra enunciati, del diploma in:

a) archeologia classica;
b) archeologia medioevale.

L'ordine degli studi della scuola è il seguente:

A) Indirizzo classico

1° *Anno*:

corsi fondamentali:

1) archeologia e storia dell'arte romana (I corso);
2) archeologia e storia dell'arte greca (I corso);
3) storia greca;
4) storia romana;
5) topografia dell'Italia antica;
6) archeologia della Magna Grecia e della Sicilia antica (I corso);
7) tecnica dello scavo e del restauro archeologico (I corso);

corsi complementari:

1) etruscologia;
2) paletnologia
3) geografia antica.

2° *Anno*:

corsi fondamentali:

1) archeologia e storia dell'arte greca (II corso);
2) archeologia e storia dell'arte romana (II corso);
3) archeologia della Magna Grecia e della Sicilia antica (II corso);
4) tecnica dello scavo e del restauro archeologico (II corso);
5) epigrafia e antichità romane;

corsi complementari:

1) numismatica antica e medioevale;
2) protostoria mediterranea;
3) filologia classica.

B) Indirizzo medioevale

1° *Anno*:

corsi fondamentali:

1) archeologia medioevale (I corso);
2) storia medioevale (I corso);
3) topografia dell'Italia medioevale;
4) istituzioni medioevali;
5) antichità medioevali;
6) letteratura latina medioevale;
7) tecnica dello scavo e del restauro archeologico (I corso);

corsi complementari:

1) epigrafia e antichità romane;
2) geografia antica;
3) storia del diritto medioevale italiano.

2° *Anno*:

corsi fondamentali:

1) archeologia medioevale (II corso);
2) storia medioevale (II corso);
3) tecnica dello scavo e del restauro archeologico (II corso);
4) numismatica antica e medioevale;
5) storia bizantina;
6) storia dell'arte bizantina;

corsi complementari:

1) filologia bizantina;
2) storia della filosofia medioevale.

Di ognuno degli insegnamenti, a tutti gli effetti, sono considerate integrative le attività sperimentali e pratiche, come la partecipazione a campagne di scavo organizzate dalla scuola e/o in collaborazione con altri enti, la catalogazione di materiale archeologico di collezioni pubbliche e private, il rilievo archeologico e monumentale, il disegno, la fotografia e il restauro.

Art. 73. — Ciascun iscritto alla scuola, all'inizio del primo anno di corso dovrà scegliere, d'accordo con il consiglio della scuola, un tema di studio da svolgere, nel periodo di due anni accademici prescritti, nella forma di una dissertazione scritta originale. La frequenza ai corsi è obbligatoria, così come è obbligatoria la partecipazione ai seminari, alle esercitazioni e a tutte le altre attività organizzate nell'ambito dei corsi.

Per essere ammesso all'esame di diploma, l'iscritto alla scuola deve aver superato oltre gli esami fondamentali previsti dall'ordine degli studi i seguenti esami complementari: indirizzo classico n. 6 esami; indirizzo medioevale n. 5 esami.

L'esame di diploma consiste nella discussione della dissertazione scritta elaborata nel biennio di specializzazione. Tale dissertazione dovrà avere dignità di stampa, e, dopo il conseguimento del diploma, sarà edita nella serie di pubblicazioni della facoltà.

Art. 74. — Le commissioni per gli esami annuali sono composte da cinque docenti della scuola, la commissione dell'esame di diploma è nominata dal rettore dell'Università su proposta del consiglio della scuola ed è composta da docenti della scuola stessa, fra cui il relatore, ed è presieduta dal direttore della scuola stessa; se l'argomento della dissertazione lo fa ritenere opportuno può essere chiamato a far parte della commissione anche un docente di altra facoltà o scuola o cultore della materia di riconosciuta competenza.

Ogni membro della commissione dispone di dieci punti; la lode viene conferita all'unanimità.

Art. 75. — Il consiglio della scuola è formato da cinque professori titolari di insegnamento previsti dal presente statuto, nominati dal rettore, su designazione del consiglio di facoltà. Il direttore, scelto tra i componenti il consiglio della scuola, è nominato dal rettore su proposta del consiglio stesso.

Il direttore o i membri del consiglio della scuola durano in carica due anni e possono essere confermati.

Gli incarichi d'insegnamento sono conferiti annualmente dal rettore, su proposta del consiglio della scuola, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 76. — Le tasse di ammissione sono così fissate: immatricolazione L. 5.000, iscrizione L. 18.000, soprattassa esami L. 7.000, contributo riscaldamento L. 3.000, contributo attività assistenziali e sport L. 1.000, contributo esercitazioni L. 20.000, tassa di diploma L. 6.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1979
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1979, n. **525.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto secolare delle piccole apostole della carità, in Ponte Lambro.

N. 525. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto secolare delle piccole apostole della carità, in Ponte Lambro (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1979
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 356

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1979, n. **526.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Pietro apostolo e di S. Martino V., in Varano de' Melegari.

N. 526. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° gennaio 1978, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Pietro apostolo, in frazione Riviano del comune di Varano de' Melegari (Parma), e di S. Martino V., nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1979
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 357

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1979, n. **527**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Eusebio e di S. Andrea apostolo, in Solonghello.

N. 527. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato 8 maggio 1978, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Eusebio, in frazione Fabiano del comune di Solonghello (Alessandria), e di S. Andrea apostolo, nel medesimo comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1979
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 358

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1979, n. **528**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di San Michele arcangelo e di S. Nicolò, in Traversetolo.

N. 528. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° maggio 1978, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di San Michele arcangelo, in frazione Sivizzano del comune di Traversetolo (Parma), e di S. Nicolò, in frazione Cazzola dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1979
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 359

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Proroga a quarantotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto Dipa di Massa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Montecatini Edison, stabilimento Azoto Dipa di Massa, con effetto dal 7 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 17 marzo 1973, 7 agosto 1973, 5 novembre 1973, 2 aprile 1974, 3 aprile 1974, 27 maggio 1974, 8 ottobre 1974, 4 giugno 1975, 5 giugno 1975, 6 giugno 1975 e 15 settembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto Dipa di Massa, è prolungata a quarantotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(9211)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Industrie varie Ellero - Hotel Ristorante Moderno, in Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la S.p.a. Industrie varie Ellero - Hotel Ristorante Moderno di Pordenone, ha tuttora in corso i lavori di riparazione e di rafforzamento delle strutture murarie del predetto hotel-ristorante, essendo stato l'edificio gravemente danneggiato e dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Visti i decreti ministeriali 9 dicembre 1977, 22 maggio 1978 e 8 agosto 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento in questione;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Industrie varie Ellero - Hotel Ristorante Moderno di Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(9210)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Enterocalmina PP » compresse, nella confezione 40 compresse, della ditta Laboratorio di terapia sperimentale Dr. Prof. A. Bruschettini, in Genova. (Decreto di revoca n. 5656/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 23 luglio 1970, con il quale venne registrata al n. 15903 la specialità medicinale denominata « Enterocalmina PP » compresse, nella confezione da 40 compresse, a nome della ditta Laboratorio di terapia sperimentale Dr. Prof. A. Bruschettini, con sede in Genova, via Isonzo, 6, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, in seguito a revisione della specialità medicinale in oggetto, è stato osservato che non esiste agli atti alcuna dimostrazione di una validità terapeutica attribuibile al succo di aglio presente nella composizione di essa;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Enterocalmina PP » compresse, nella confezione da 40 compresse, registrata al n. 15903 in data 23 luglio 1970, a nome della ditta Laboratorio di terapia sperimentale Dr. Prof. A. Bruschettini, con sede in Genova, via Isonzo, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8580)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piombo zincifera sarda, in Iglesias.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Piombo zincifera sarda, con sede in Iglesias (Cagliari), con effetto dal 21 febbraio 1977;

Visti i decreti ministeriali 11 settembre 1978 e 27 marzo 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piombo zincifera sarda, con sede in Iglesias (Cagliari), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(9212)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'Industria senese confezioni, in Siena, ora Isola d'Arbia S.r.l.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dell'Industria senese confezioni di Siena, località Isola d'Arbia, ora Isola d'Arbia S.r.l., con effetto dall'11 aprile 1977;

Visti i decreti ministeriali 6 marzo 1978, 3 luglio 1978 e 16 gennaio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'Industria senese confezioni di Siena, località Isola d'Arbia, ora Isola d'Arbia S.r.l., è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(9213)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.M.A. - Lavorazione litografia latta e affini, in Parma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.R.M.A. - Lavorazione litografia latta e affini, con sede in Parma;

Visti i decreti ministeriali 9 marzo 1977, 10 marzo 1977 e 17 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.M.A. Lavorazione litografia latta e affini, con sede in Parma, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(9209)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1979.

Assegnazione alle regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Basilicata della somma di L. 1.036.519.350 quale anticipo del 5% per il 1978, secondo programma triennale ex art. 6, quarto comma, della legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76 recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario di intervento;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, con la quale viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, di variazione al bilancio dello Stato per il 1978 (primo provvedimento);

Vista la delibera CIPE del 23 maggio 1979;

Visti i propri decreti in data 21 aprile 1979, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, registrati alla Corte dei

conti, addì 25 luglio 1979, registro n. 1, fogli numeri: 285, 282, 280, 286, 281, 284 e 283, con i quali sono stati attribuiti i fondi di edilizia scolastica relativamente al secondo programma triennale 1978-80 alle regioni: Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Basilicata;

Considerato che occorre erogare alle predette regioni l'anticipo del 5 % sulla disponibilità annuale relativa al 1978, secondo programma, nell'ambito della suddetta assegnazione triennale, ex art. 6, quarto comma, della legge n. 412/75;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

La somma complessiva di L. 1.036.519.350, corrispondente all'anticipo del 5 % relativamente al 1978, secondo programma triennale, è erogato alle regioni: Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Basilicata come segue:

Regioni	Somme (in lire)
Lombardia	456.609.200
Liguria	76.703.800
Emilia-Romagna	170.559.350
Toscana	171.662.450
Umbria	38.178.600
Marche	77.103.300
Basilicata	45.702.650
Totale	1.036.519.350

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1979, in conto residui di stanziamento per il 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1979

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1979
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 348

(8761)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1979.
Revisione parziale di autovetture ad uso privato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Considerato che è urgente provvedere ad un controllo tecnico delle autovetture in circolazione;

Considerato che tale controllo oltre che alla sicurezza della circolazione contribuisce al contenimento dei consumi energetici per l'autotrasporto;

Considerato che l'organico ancora incompleto della Direzione generale della motorizzazione civile non rende immediatamente possibile attuare un piano di revisioni delle autovetture ad uso privato esteso a tutto il territorio nazionale, ma che tale attività deve essere per il momento limitata alle province ove si è verificato un effettivo incremento del personale tecnico, anche a mezzo delle assunzioni verificatesi ai sensi delle leggi 1° giugno 1977, n. 285 e 4 agosto 1978, n. 479, recanti provvedimenti sull'occupazione giovanile;

Visto l'art. 55, comma primo, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1970 con il quale è stata disposta la revisione delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta entro la data del 31 dicembre 1963;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la revisione parziale delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta entro la data del 31 dicembre 1969:

a) che non siano state sottoposte alle precedenti revisioni disposte dai decreti ministeriali dell'8 settembre 1961, del 29 agosto 1962, del 26 settembre 1963, del 14 ottobre 1964, del 27 ottobre 1965, del 22 dicembre 1967, del 24 ottobre 1968, del 21 luglio 1969 e dell'8 ottobre 1970;

b) che non siano state sottoposte all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel quinquennio precedente la data di scadenza della revisione, di cui al seguente art. 2.

Art. 2.

Le operazioni di revisione di cui trattasi avranno inizio con l'anno 1980 e devono essere effettuate, per le autovetture che, alla data di scadenza qui di seguito indicata, siano immatricolate nelle province di Frosinone e Latina nonché in quelle delle regioni Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, secondo il seguente calendario:

entro il 30 aprile 1980 per le autovetture immatricolate per la prima volta negli anni 1964, 1965 e 1966;

entro il 31 agosto 1980 per le autovetture immatricolate per la prima volta negli anni 1967 e 1968;

entro il 31 dicembre 1980 per le autovetture immatricolate per la prima volta nel 1969.

Con successivo decreto ministeriale sarà stabilito il calendario delle operazioni di revisione di cui trattasi per le autovetture che, alle date di cui al comma precedente, siano immatricolate nelle restanti province della Repubblica.

Per i veicoli di cui trattasi, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze sopraindicate, saranno applicate le sanzioni previste dai commi quinto e sesto dell'art. 55 citato.

Roma, addì 26 settembre 1979

Il Ministro: PRETI

(9032)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria biellese di Caucino Aldo & C. S.a.s., con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Industria biellese di Caucino Aldo & C. S.a.s., con sede e stabilimento in Torino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della ditta Industria biellese di Caucino Aldo & C. S.a.s., con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 3 luglio 1973-3 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9197)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino);

Visti i decreti ministeriali 23 agosto 1979 e 24 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 ottobre 1978 al 28 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9206)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria biellese di Caucino Aldo & C. S.a.s., con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Industria biellese di Caucino Ado & C. S.a.s., con sede e stabilimento in Torino;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 3 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria biellese di Caucino Aldo & C. S.a.s., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 3 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9198)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Calbros dei F.lli Calmonte, in Bassano del Grappa, stabilimenti di Cassola e Bassano del Grappa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Calbros dei F.lli Calmonte di Bassano del Grappa (Vicenza), stabilimenti di Cassola e Bassano del Grappa;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 settembre 1978 all'11 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calbros dei F.lli Calmonte di Bassano del Grappa (Vicenza), stabilimenti di Cassola e Bassano del Grappa, è prolungata all'11 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9195)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 aprile 1978 all'8 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone, è prolungata all'8 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9200)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramica operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti nella provincia di Napoli;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 28 luglio 1978, 26 settembre 1978, 27 settembre 1978, 13 dicembre 1978, 23 febbraio 1979 e 21 luglio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramico operanti nella provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente.

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramica operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9208)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAIG - Società agricola industriale, in Giulianova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SAIG - Società agricola industriale di Giulianova (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1978, 6 dicembre 1978 e 14 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 febbraio 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAIG - Società agricola industriale di Giulianova (Teramo), è prolungata al 25 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9191)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Calbros dei F.lli Calmonte, in Bassano del Grappa, stabilimenti di Cassola e Bassano del Grappa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Calbros dei F.lli Calmonte di Bassano del Grappa (Vicenza), stabilimenti di Cassola e Bassano del Grappa;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1979 e 29 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 settembre 1978 all'11 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Calbros dei F.lli Calmonte di Bassano del Grappa (Vicenza), stabilimenti di Cassola e Bassano del Grappa, è prolungata al 9 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9196)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria biellese di Caucino Aldo & C. S.a.s., in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Industria biellese di Caucino Aldo & C. S.a.s., con sede e stabilimento in Torino;

Visti i decreti ministeriali 27 settembre 1979 e 28 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 3 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria biellese di Caucino Aldo & C. S.a.s., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9199)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1979 e 29 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 aprile 1978 all'8 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone, è prolungata all'8 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9201)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAIG - Società agricola industriale, in Giulianova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SAIG - Società agricola industriale di Giulianova (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1978, 6 dicembre 1978, 14 febbraio 1979 e 1° ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 febbraio 1978 al 25 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAIG - Società agricola industriale di Giulianova (Teramo), è prolungata al 25 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9192)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore degli ex dipendenti della S.r.l. De Concilio, in Casalnuovo di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.r.l. De Concilio di Casalnuovo di Napoli;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 7 gennaio 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda predetta hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. De Concilio di Casalnuovo di Napoli il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9207)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SACCS S.a. Calce cementi, in Siracusa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta SACCS S.a. Calce cementi di Siracusa;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1978, 26 marzo 1979 e 27 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 dicembre 1977 al 17 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SACCS S.a. Calce cementi di Siracusa, è prolungata al 17 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9193)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luigi Romano, in Cercola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Luigi Romano di Cercola (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luigi Romano di Cercola (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 giugno 1979 al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a* e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9204)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SACCS S.a. Calce cementi, in Siracusa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta SACCS S.a. Calce cementi di Siracusa;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1978, 26 marzo 1979, 27 marzo 1979 e 3 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 dicembre 1977 al 17 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SACCS S.a. Calce cementi di Siracusa, è prolungata al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9194)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1979.

Riconoscimento in provincia di Latina del carattere sostitutivo delle attività industriali della S.p.a. Elletre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1979, con il quale è stato riconosciuto in provincia di Latina carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Dorica promossa dalla Gepi;

Considerato che la S.p.a. Dorica ha modificato, in data 25 maggio 1979, la propria denominazione sociale in S.p.a. Elletre, con sede in Latina;

Considerato che la predetta società è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Latina;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Latina carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Elletre.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
BISAGLIA

(9205)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Celi Oreste, in Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Celi Oreste, con sede in Terni - Villaggio Italia;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1978 al 27 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Celi Oreste, con sede in Terni - Villaggio Italia, è prolungata al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9203)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla, in Pozzuoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla di Pozzuoli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 2 gennaio 1979, 27 marzo 1979 e 18 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 giugno 1978 al 9 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9202)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1979.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Visti i decreti ministeriali 22 marzo 1978, 5 ottobre 1978, 5 dicembre 1978 e 25 maggio 1979, concernenti i rinvii delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione;

Ravvisata l'opportunità di prorogare l'elezione, già fissata per domenica 18 novembre 1979, dalle ore 8 alle ore 20, anche al giorno successivo;

Decreta:

Art. 1.

L'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali, già indetta per il 18 novembre 1979, dalle ore 8 alle ore 20, proseguirà il 19 novembre 1979, dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali.

Roma, addì 22 ottobre 1979

Il Ministro: LOMBARDINI

(9331)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1979.

Protrazione delle operazioni di votazione per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni e integrazioni al regolamento predetto;

Visto il proprio decreto 1° ottobre 1979;

Considerata la necessità e l'opportunità di protrarre le operazioni di votazioni fino alle ore 14 del giorno 19 novembre;

Decreta:

Le votazioni per le elezioni indette per il 18 novembre 1979, data stabilita d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno protratte fino alle ore 14 del giorno 19 novembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro: ARIOSTO

(9395)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1979.

Sostituzione di componenti di commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il proprio decreto 2 marzo 1979, con il quale sono state indette per il giorno 18 novembre 1979 le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il proprio decreto 1° ottobre 1979, riguardante la composizione della commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che Alfonso Colonna, membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Puglia, non può più far parte della commissione stessa in quanto decaduto dal servizio;

Considerato che Renzo Romanelli, membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Toscana, è impossibilitato a far parte della commissione stessa in quanto posto in aspettativa per gravi motivi di salute;

Considerato che Pasquale Sassu, membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Toscana, non può più far parte della commissione stessa in quanto ha accettato la candidatura in una delle liste ammesse;

Viste le terne per le nomine dei membri della commissione elettorale circoscrizionale per le regioni Puglia e Toscana, espresse nella seduta del consiglio di amministrazione del 20 dicembre 1977;

Decreta:

Luigi Piazzola è nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Puglia in sostituzione di Alfonso Colonna.

Adriana Di Domenico è nominata membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Toscana in sostituzione di Renzo Romanelli.

Cesare Ratti è nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Toscana in sostituzione di Pasquale Sassu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 24 ottobre 1979

Il Ministro: ARIOSTO

(9396)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2198/79 della commissione, del 9 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2199/79 della commissione, del 9 ottobre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2200/79 della commissione, del 9 ottobre 1979, relativo alla vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2201/79 della commissione, del 9 ottobre 1979, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Danimarca, in Francia e nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 2202/79 della commissione, del 9 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 255 *del* 10 *ottobre* 1979.

(239/C)

Regolamento (CEE) n. 2203/79 della commissione, del 10 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2204/79 della commissione, del 10 ottobre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2205/79 della commissione, del 10 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2206/79 della commissione, del 10 ottobre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2207/79 della commissione, del 9 ottobre 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2208/79 della commissione, del 9 ottobre 1979, relativo alla fornitura di una partita di burro a titolo di aiuto alimentare a favore dell'India.

Regolamento (CEE) n. 2209/79 della commissione, del 9 ottobre 1979, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare a favore dell'India.

Regolamento (CEE) n. 2210/79 della commissione, del 9 ottobre 1979, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a favore dell'India.

Regolamento (CEE) n. 2211/79 della commissione, del 10 ottobre 1979, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1107/68 e (CEE) n. 2496/78 per quanto riguarda le modalità di concessione degli aiuti all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone.

Regolamento (CEE) n. 2212/79 della commissione, del 10 ottobre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1598/77 che stabilisce le modalità della cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Regolamento (CEE) n. 2213/79 della commissione, del 10 ottobre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati.

Regolamento (CEE) n. 2214/79 della commissione, del 10 ottobre 1979, che riapre la gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1790/77 ai fini dell'esportazione di zucchero greggio di barbabietole per la campagna 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 2215/79 della commissione, del 10 ottobre 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di uva da tavola originaria della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2216/79 della commissione, del 10 ottobre 1979, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2217/79 della commissione, del 10 ottobre 1979, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2218/79 della commissione, del 10 ottobre 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2219/79 della commissione, del 10 ottobre 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2220/79 della commissione, del 10 ottobre 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2221/79 della commissione, del 10 ottobre 1979, che modifica l'importo base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2222/79 della commissione, del 10 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2223/79 della commissione, del 10 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2224/79 della commissione, del 10 ottobre 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 256 *dell'*11 *ottobre* 1979.

(240/C)

Regolamento (CEE) n. 2225/79 del Consiglio, del 9 ottobre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1784/77 relativo alla certificazione del luppolo.

Regolamento (CEE) n. 2226/79 del Consiglio, del 9 ottobre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari.

Regolamento (CEE) n. 2227/79 del Consiglio, del 9 ottobre 1979, che modifica i regolamenti (CEE) n. 587/79 e (CEE) n. 1178/79 che dispongono per il 1979 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca da applicare rispettivamente alle navi battenti bandiera della Norvegia e a quelle immatricolate nelle isole Færøer.

Regolamento (CEE) n. 2228/79 della commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2229/79 della commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2230/79 della commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2231/79 della commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2232/79 della commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2233/79 della commissione, dell'11 ottobre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico.

Regolamento (CEE) n. 2234/79 della commissione, dell'11 ottobre 1979, che abroga gli importi supplementari per i prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2235/79 della commissione, dell'11 ottobre 1979, che modifica il tasso delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2236/79 della commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2237/79 della commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2238/79 della commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2239/79 della commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2188/79 della commissione, del 5 ottobre 1979, recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 2044/75 per quanto riguarda il titolo di esportazione per il burro e che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 252 del 6 ottobre 1979.

Pubblicati nel n. L 257 *del* 13 *ottobre* 1979.

(241/C)

Regolamento (CEE) n. 2240/79 della commissione, del 12 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2241/79 della commissione, del 12 ottobre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2242/79 della commissione, del 12 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2243/79 della commissione, del 12 ottobre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Dominica a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2244/79 della commissione, del 12 ottobre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2245/79 della commissione, del 12 ottobre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di fiocchi d'avena destinati alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2246/79 della commissione, del 12 ottobre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2247/79 della commissione, del 12 ottobre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica di Gibuti a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2248/79 della commissione, del 12 ottobre 1979, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a favore della Dominica.

Regolamento (CEE) n. 2249/79 della commissione, del 12 ottobre 1979, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 2250/79 della commissione, del 12 ottobre 1979, che rettifica i regolamenti (CEE) n. 1367/79 e (CEE) n. 2140/79 che fissano gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 2251/79 della commissione, del 12 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 258 *del* 13 *ottobre* 1979.

(242/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 settembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ronald George Osborn, console di Gran Bretagna a Milano.

(9141)

In data 28 settembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alois Schilhan, vice console onorario d'Austria a Genova.

(9142)

In data 28 settembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.ra Emilia Chiraviglio, console onorario di Liberia a Milano.

(9143)

In data 28 settembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Carlo Bertolotti, console generale onorario di Finlandia a Torino.

(9144)

In data 28 settembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Francisco Aquiles Espaillat, console generale della Repubblica Dominicana a Genova.

(9145)

In data 28 settembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Elio Pacifico, console onorario della Sierra Leone a Napoli.

(9146)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un alveo in comune di Pegognaga

Con decreto 20 luglio 1979, n. 1167, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un alveo abbandonato del canale Molino in comune di Pegognaga (Mantova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 39, mappali 229 (mq 700) e 230 (mq 440) della superficie complessiva di mq 1140 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'8 agosto 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9148)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Budrio

Con decreto 20 luglio 1979, n. 964, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sponda destra e sinistra del torrente Idice in comune di Budrio (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 94, mappali 109/b (mq 42) e 110/b (mq 86) e al foglio n. 108, mappale 4/b (mq 116) della superficie complessiva di mq 244 ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 novembre 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna con allegato verbale di delimitazione in data 26 novembre 1978 di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; planimetria e allegato verbale di delimitazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(9149)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 25 ottobre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	829,30	829,30	829,45	829,30	829,25	829,30	829,20	829,30	829,30	829,30
Dollaro canadese	704 —	704 —	704 —	704 —	703,60	704 —	703,25	704 —	704 —	704 —
Marco germanico	460,22	460,22	460,50	460,22	460,25	460,22	460,15	460,22	460,22	460,20
Fiorino olandese	414,43	414,43	414,60	414,43	414,35	414,43	414,40	414,43	414,43	414,45
Franco belga	28,629	28,629	28,65	28,629	28,62	28,62	28,615	28,629	28,629	28,62
Franco francese	196,20	196,20	196,20	196,20	196,30	196,20	196,30	196,20	196,20	196,20
Lira sterlina	1751 —	1751 —	1753 —	1751 —	1750,40	1751 —	1750,75	1751 —	1751 —	1751 —
Lira irlandese	1717 —	1717 —	1718 —	1717 —	1717,40	—	1716 —	1717 —	1717 —	—
Corona danese	157,30	157,30	157,30	157,30	157,26	157,30	157,25	157,30	157,30	157,30
Corona norvegese	165,80	165,80	165,60	165,80	165,70	165,80	165,80	165,80	165,80	165,80
Corona svedese	195,57	195,57	195,50	195,57	195,50	195,57	195,57	195,57	195,57	195,55
Franco svizzero	500,26	500,26	501,65	500,26	500,90	500,26	500,15	500,26	500,26	500,25
Scellino austriaco	63,892	63,892	63,93	63,892	63,87	63,89	63,855	63,892	63,892	63,90
Escudo portoghese	16,70	16,70	16,50	16,70	16,47	16,60	16,47	16,70	16,70	16,70
Peseta spagnola	12.54	12,54	12,57	12,54	12,53	12,54	12,538	12,54	12,54	12,54
Yen giapponese	3,547	3,547	3,55	3,547	3,547	3,54	3,552	3,547	3,547	3,54

Media dei titoli del 25 ottobre 1979

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	72,725
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,775
» 5,50 % » » 1968-83	84,975
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,450
» 9 % » » 1976-91	83,275
» 10 % » » 1977-92	89,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,050
» » » » 1- 3-1978/80	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100 —
» » » » 1- 8-1978/80	100,050
» » » » 1-10-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1979/81	100,05
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,800
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,250
» » » 10 % 1- 1-1981	97,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,125
» » » 12 % 1- 4-1982	97,800
» » » 12 % 1-10-1983	96,575
» » » 12 % 1- 1-1984	96,600
» » » 12 % 1- 4-1984	96,500
» » » 12 % 1-10-1987	95,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 ottobre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	829,25
Dollaro canadese	703,625
Marco germanico	460,185
Fiorino olandese	414,415
Franco belga	28,622
Franco francese	196,25
Lira sterlina	1750,875
Lira irlandese	1713,75
Corona danese	157,275
Corona norvegese	165,80
Corona svedese	195,57
Franco svizzero	500,205
Scellino austriaco	63,873
Escudo portoghese	16,585
Peseta spagnola	12,539
Yen giapponese	3,549

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Assunzioni temporanee di personale straordinario da adibire a mansioni esecutive e ausiliarie

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1979, registro n. 9 Finanze, foglio n. 339, con il quale nel determinare di assumere, per esigenze di carattere eccezionale, personale straordinario da destinare nei vari uffici finanziari, sono stati stabiliti, tra altri, i contingenti di personale da adibire a mansioni esecutive ed ausiliarie presso le segreterie delle commissioni tributarie;

Considerato che, i contingenti di cui sopra sono insufficienti per le accresciute esigenze delle suddette segreterie dovute al numero dei ricorsi presentati e decisi;

Ritenuto pertanto che per fronteggiare tali eccezionali esigenze si rende necessario integrare di complessive trecentocinquantadue unità — di cui duecentocinquantasette con mansioni esecutive e novantacinque con mansioni ausiliarie — i contingenti da destinare alle commissione tributarie delle sedi di cui al citato decreto ministeriale 3 febbraio 1979 nonchè alle commissioni tributarie delle sedi di Avellino, Campobasso, Caserta e Salerno;

Considerato che per le esigenze di carattere eccezionale sorte presso gli uffici delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari e delle dogane e imposte indirette della provincia di Bolzano, si rende necessario procedere ad assunzioni temporanee di personale straordinario per complessive centoventi unità di cui settantacinque da adibire a mansioni esecutive e quarantacinque a mansioni ausiliarie;

Ritenuto inoltre che per sopravvenute eccezionali esigenze di servizio di alcuni uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette si rende necessario procedere ad assunzioni temporanee di personale straordinario presso la circoscrizione doganale di Savona e presso l'ufficio tecnico I.F. di Pescara, mentre si rende necessario modificare i contingenti stabiliti col precedente decreto ministeriale del 3 febbraio 1979 per la dogana di Brescia, e gli U.T.I.F. di Brescia, Cremona, Lecce e Venezia;

Ritenuto che le relative assunzioni saranno effettuate nel 1980:

per gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano, per la durata massima di duecentosettanta giorni divisi in turni di novanta giorni ciascuno;

per i rimanenti uffici per la durata massima di trecentosessanta giorni divisi in turni di novanta giorni ciascuno;

Considerato che alle assunzioni di personale straordinario provvederanno le intendenze di finanza direttamente interessate;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Gli intendenti di finanza delle seguenti sedi sono autorizzati ad assumere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, in aggiunta ai contingenti previsti dal decreto ministeriale 3 febbraio 1979, personale straordinario da adibire esclusivamente allo svolgimento di mansioni esecutive ed ausiliarie da destinare alle commissione tributarie come appresso:

Intendenze di finanza (Commissioni tributarie)	Esecutivi	Ausiliari
Agrigento	6	2
Alessandria	4	1
Ancona	3	1
Aosta	1	—
Arezzo	3	—
Ascoli Piceno	2	1
Asti	2	1
Bari	6	—
Belluno	3	1
Benevento	1	—
Bergamo	2	1
Bologna	10	1
Brescia	3	1
Brindisi	1	—
Cagliari	3	1
Caltanissetta	3	1
Catania	1	1
Catanzaro	5	1
Chieti	1	—
Como	3	2
Cosenza	1	—
Cremona	2	1
Cuneo	2	2
Enna	1	—
Ferrara	3	1
Firenze	7	2
Foggia	3	1
Forlì	2	1
Frosinone	2	—
Genova	9	2
Gorizia	2	1
Grosseto	1	—
Imperia	3	1
L'Aquila	2	1
La Spezia	—	1
Latina	2	1
Lecce	3	1
Livorno	2	1
Lucca	1	1
Macerata	2	1
Mantova	2	1
Massa Carrara	1	1
Matera	1	—
Messina	1	1
Milano	27	8
Modena	2	1
Napoli	6	3
Novara	2	2
Nuoro	2	—
Oristano	2	—
Padova	3	1
Palermo	7	2
Parma	2	1
Pavia	2	2
Perugia	2	1
Pesaro	2	1
Pescara	1	—
Piacenza	2	1
Pisa	1	1
Pistoia	1	1
Potenza	1	—
Pordenone	1	1
Ragusa	3	1
Ravenna	1	1
Reggio Calabria	2	1
Reggio Emilia	2	1
Rieti	1	—
Roma	22	7
Rovigo	1	1
Sassari	3	2
Savona	1	1
Siena	1	1
Siracusa	1	—
Sondrio	1	1
Taranto	1	—
Terni	3	4
Torino	8	2
Trapani	1	—
Trento	2	1
Treviso	1	1
Trieste	2	—
Udine	1	1
Varese	1	1
Venezia	2	1
Vercelli	2	1
Verona	1	1
Vicenza	2	1
Viterbo	2	1

Il personale straordinario può essere utilizzato, oltre che nelle commissioni tributarie aventi sede nel capoluogo di provincia, anche nelle commissioni organicamente ad esse collegate e operanti in sedi diverse dal capoluogo.

Le assunzioni sono autorizzate a decorrere dal 2 gennaio 1980 per la durata massima di trecentosessanta giorni divisi in turni di novanta giorni ciascuno.

Per la copertura dei contingenti suppletivi di cui al presente articolo, le intendenze di finanza utilizzeranno gli elenchi già istituiti per gli aspiranti della carriera esecutiva.

Art. 2.

Gli intendenti di finanza di Avellino, Campobasso, Caserta e Salerno sono autorizzati ad assumere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, personale straordinario da adibire esclusivamente allo svolgimento di mansioni esecutive ed ausiliarie, da destinare, nei limiti dei contingenti a fianco di ciascuna di esse indicati, alle commissioni tributarie come appresso:

	Esecutivi	Ausiliari
Avellino	1	1
Campobasso	1	—
Caserta	1	—
Salerno	2	1

Le assunzioni di cui al presente articolo sono autorizzate per l'anno 1980 per la durata massima di trecentosessanta giorni, divisi in turni di novanta giorni ciascuno.

Art. 3.

L'intendente di finanza di Bolzano è autorizzato ad assumere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, personale straordinario da adibire esclusivamente allo svolgimento di mansioni esecutive ed ausiliarie, da destinare, nei limiti dei contingenti e negli uffici come appresso indicati:

	Esecutivi	Ausiliari
Commissioni tributarie	3	—
Ispettorato compartimentale delle imposte dirette	10	1
Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bolzano	5	1
Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bressanone	5	—
Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brunico	3	—
Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Silandro	3	—
Ufficio I.V.A. di Bolzano	7	2
Ufficio registro atti civili e successioni Bolzano	4	2
Ufficio registro atti giudiziari Bolzano	2	—
Ufficio registro Bressanone	8	2
Circoscrizione doganale Bolzano	10	15
Circoscrizione doganale Fortezza	15	22

Le assunzioni di cui al presente articolo sono autorizzate a decorrere dal 2 gennaio 1980 per la durata massima di duecentosettanta giorni, divisi in turni di novanta giorni ciascuno.

La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca accertata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, costituisce requisito per l'assunzione.

Art. 4.

Gli intendenti di finanza di Savona e Pescara sono autorizzati ad assumere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, personale straordinario da adibire esclusivamente allo svolgimento di mansioni esecutive ed ausiliarie e da destinare, nei limiti dei contingenti a fianco di ciascuna di esse indicati, agli uffici doganali, come appresso:

	Esecutivi	Ausiliari
Circoscrizione doganale di Savona	5	5
Ufficio tecnico imposte di fabbricazione Pescara	2	2

Le assunzioni sono autorizzate a decorrere dal 2 gennaio 1980 per la durata massima di trecentosessanta giorni, divisi in turni di novanta giorni ciascuno.

Per la copertura dei contingenti di cui al presente articolo le intendenze di finanza utilizzeranno gli elenchi già istituiti per gli aspiranti delle carriere esecutiva ed ausiliaria.

Art. 5.

I contingenti dei seguenti uffici doganali stabiliti nel precedente decreto ministeriale 3 febbraio 1979 sono modificati come segue:

	Esecutivi	Ausiliari
Dogana di Brescia	8	2
Ufficio tecnico imposte fabbricazione Brescia	6	2
Ufficio tecnico imposte fabbricazione Cremona	2	—
Ufficio tecnico imposte fabbricazione Lecce	2	2
Ufficio tecnico imposte fabbricazione Venezia	8	3

Art. 6.

Il periodo di servizio, per ogni unità assunta non può superare il limite di novanta giorni complessivi, come indicato nella lettera *b*) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Le unità assunte con l'ultimo turno del 1980 non potranno comunque essere mantenute in servizio oltre il 31 dicembre dello stesso anno.

Per quanto concerne le assunzioni delle unità previste negli articoli 2 e 3 del presente decreto si applicano le seguenti modalità:

Le domande di assunzione per lo svolgimento delle mansioni esecutive ed ausiliarie ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 276, devono essere presentate esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata.

Le suddette domande dovranno essere spedite agli uffici indicati al primo comma del presente articolo, a decorrere dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Presso gli uffici anzidetti, saranno istituiti appositi elenchi degli aspiranti alle assunzioni straordinarie, da compilarsi secondo le modalità previste dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Non saranno prese in considerazione le domande spedite prima del suddetto termine di decorrenza.

Il personale straordinario con mansioni esecutive e destinato ai servizi delle intendenze di finanza, del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle segreterie del contenzioso tributario, delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, dovrà svolgere prevalentemente lavori di dattilografia.

Al personale straordinario di cui al presente decreto spetta il trattamento economico assistenziale e previdenziale previsto dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Al pagamento delle competenze spettanti al predetto personale sarà provveduto mediante emissione di ordini di accreditamento emessi in favore dei funzionari delegati dirigenti delle intendenze di finanza interessate.

Il relativo onere graverà sui capitoli 1017 (segreterie commissioni tributarie), 4601 (imposte dirette), 3801 (tasse), 5301 (dogane) per l'anno finanziario 1980.

Art. 7.

Gli intendenti di finanza, ciascuno nell'ambito della propria circoscrizione, sono autorizzati ad utilizzare il personale straordinario secondo le esigenze di servizio dei dipendenti uffici finanziari, anche prescindendo dai contingenti per settore stabiliti con il presente decreto e col precedente del 3 febbraio 1979, fermi comunque restando i limiti numerici complessivi fissati per ciascuna intendenza di finanza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1979

Il Ministro: Reviglio

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1979
Registro n. 39 Finanze, foglio n. 7

(9372)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Portici

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 15 luglio 1978, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Portici;

Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 1979, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Portici, nell'ordine appresso indicato:

1. Raimondo Vincenzo	punti	99,366	su 132
2. Centonze Gaspare	»	91,340	»
3. Gerardi Antonio	»	91,216	»
4. Zaccardi Leonzio	»	88,268	»
5. Pace Antonino	»	82,500	»
6. Visone Aniello	»	81,845	»
7. Armocida Elio	»	81,602	»
8. Summo Vito	»	80,923	»
9. Scotto Michele	»	80,622	»
10. Labriola Antonio	»	80,100	»
11. Mammana Francesco	»	76,447	»
12. Alfano Antonio	»	75,947	»
13. Rotella Mario	»	75,886	»
14. Pompeo Luigi	»	75,650	»
15. Perfetti Luigi	»	74,627	»
16. Ciccone Saverio	»	74,563	»
17. Bova Antonino	»	74,400	»
18. Mazzarella Giuseppe	»	74,096	»
19. Bianchini Virginio	»	73,984	»
20. Augurio Garibaldi	»	73,983	»
21. Patriarca Emilio	»	73,933	»
22. Liberti Gennaro	»	73,408	»
23. Marcucci Pasquale	»	73,220	»
24. Taranto Fausto	»	73,033	»
25. Gianfranchi Cleto Ruggero	»	72,832	»
26. Chindamo Giuseppe	»	72,797	»
27. Zagordo Cosimo	»	72,778	»
28. Falciglia Antonino	»	72,652	»
29. Passeri Sergio M.	»	72,365	»
30. Pesente Elio	»	71,976	»
31. Bruatto Giorgio	»	71,926	»
32. Guido Pasquale	»	71,598	»
33. Ridolfo Francesco	»	71,592	»
34. Paoluzzi Remo	»	71,219	»
35. Frisullo Vincenzo	»	71,202	»
36. Lo Martire Stelio	»	70,997	»
37. Di Caprio Salvatore	»	70,866	»
38. Corciulo Nicola	»	70,532	»
39. Aprile Pietro Maria	»	70,527	»
40. Sorrentino Gennaro	»	70,490	»
41. Onofri Ermanno	»	70,382	»
42. Famiglietti Giuseppe	»	70,050	»
43. Faillace Peppino	»	68,926	»
44. Stabili Franco	»	68,880	»
45. Savino Giuseppe	»	68,483	»
46. Salari Giuseppe	»	68,436	»
47. Russo Alesi Domenico	»	68,150	»
48. Gammaldi Mario E.	»	67,418	»
49. Amorelli Giuseppe	»	66,866	»
50. Rampelli Vincenzo	»	66,316	»
51. Luchetti Loreto	»	66,033	»
52. Magoni Beniamino	»	65,599	»
53. Patriarca Mario	»	65,520	»
54. Muriana Giuseppe	»	65,072	»
55. Pagliara Mario	»	65,006	»
56. Nitti Gabriele	»	64,905	»
57. Gigliotti Giovanni	»	64,822	»
58. Callipo Gaetano	»	64,613	»
59. Ladogana Raffaele	»	63,782	»
60. Liotti Francesco	punti	63,666	su 132
61. Maccioni Pietro	»	63,366	»
62. Marinelli Gaspero	»	63,240	»
63. Lo Cascio Domenico	»	62,318	»
64. Caccavale Antonio	»	61,269	»
65. Bruno Carmelo	»	60,500	»
66. Costardi Felice	»	59,516	»
67. Petrolo Ettore	»	59,454	»
68. Scrudato Salvatore	»	59,132	»
69. Giordano Giovanni	»	58,965	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(8494)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica al decreto ministeriale 10 maggio 1979, concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 20 luglio 1979, concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1977;

Accertato che al n. 197 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 6 aprile 1946 anzichè 16 aprile 1946;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 197 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1977, approvata con decreto ministeriale 10 maggio 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 20 luglio 1979, leggasi 16 aprile 1946 anzichè 6 aprile 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8318)

Rettifica al decreto ministeriale 12 marzo 1979, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 12 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 15 maggio 1979, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1977;

Accertato che al n. 9 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Perone Donnorso Raffaele anzichè Perrone Donnorso Raffaele;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 9 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1977, approvata con decreto ministeriale 12 marzo 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 15 maggio 1979, leggasi Perrone Donnorso Raffaele anzichè Perone Donnorso Raffaele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8319)

Rettifica al decreto ministeriale 5 gennaio 1977, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1977, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1975;

Accertato che al n. 70 del citato elenco è stato erroneamente riportato il nome Roversi Rigo Antonio anzichè Roversi Rigoantonio;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 70 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 5 gennaio 1977 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1977, leggasi Roversi Rigoantonio anzichè Roversi Rigo Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8320)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(3520/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(3521/S)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sei posti di assistente della divisione di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di assistente della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Reggio Calabria.

(3531/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(3528/S)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. LUIGI GONZAGA » DI ORBASSANO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia toracica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Orbassano (Torino).

(3529/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia-ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(3515/S)

OSPEDALE DI RANDAZZO

Concorso ad un posto di aiuto di traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Randazzo (Catania).

(3527/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(3532/S)

OSPEDALE « A. G. P. » DI TEANO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Teano (Caserta).

(3533/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Teano (Caserta).

(3534/S)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di virologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di virologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Bari.

(3530/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792950)